



Ordinanza sulla sicurezza dei lavoratori nei lavori in condizioni di sovrappressione

Capitolo 5: assistenza medica e camera di decompressione

art. 21 b. immersioni non devono superare i 15 min. di decompressione

art. 22 a. garanzia delle prime cure mediche durante gli interventi in immersione dei lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio

Le prime cure mediche durante gli interventi in immersione dei lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio devono essere garantite dalla disponibilità in loco di una camera di decompressione, secondo l'articolo 21 o da un piano di salvataggio equivalente, segnatamente ossigenoterapia normobarica in loco e trasporto in un centro medico specializzato nella malattia da decompressione

Capitolo 4: Disposizioni speciali concernenti i lavori in immersione

art. 38 decompressione a ossigeno

la presenza di una bombola di ossigeno quale prima misura di ossigenoterapia

art. 44 condizioni di lavoro locali connesse con rischi maggiori

Prima dell'inizio dei lavori o dell'intervento in immersione, il datore di lavoro o il capo intervento dei lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio è tenuto a informarsi sulle condizioni di lavoro locali che posso-no presentare rischi maggiori riguardanti i seguenti punti :

- a. qualità dell'acqua, segnatamente l'inquinamento e la contaminazione radioattiva
- b. temperatura dell'acqua
- c. correnti, in particolare quelle che possono mutare improvvisamente durante l'immersione
- d. installazioni che ostacolano i lavori in immersione quali attrezzi galleggianti, capriate di pile di ponte, cavi, canalizzazioni, scavi, tramogge e nicchie
- e. spazi angusti quali tubazioni, canalizzazioni, relitti e cisterne
- f. condizioni geologicamente instabili quali dilavamenti o scarpate ripide con depositi a rischio di franamento
- g. presenza di navigazione e di vie navigabili

Il datore di lavoro o il capo intervento dei lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio stabilisce quali tecnici impiegare nell'esecuzione dei lavori. Egli è tenuto ad adottare le pertinenti misure di sicurezza.

I lavoratori subacquei devono essere informati in modo adeguato sulle condizioni di lavoro locali connesse con rischi maggiori e sulle misure di sicurezza adottate.

art. 47 rifornimento di aria respirabile, gas respirabile o ossigeno

I lavoratori subacquei devono essere riforniti in modo corretto di aria respirabile o gas respirabile per tutto il tempo che si trovano in acqua.



Il sistema di rifornimento primario deve garantire la respirazione del lavoratore subacqueo anche in caso di perdita di coscienza.

In caso di guasto del sistema di rifornimento primario deve essere immediatamente disponibile un sistema di rifornimento secondario che consenta la risalita in superficie in condizioni di sicurezza.

I gas respirabili possono essere utilizzati soltanto se la loro composizione e l'ambito d'impiego previsto corrispondono alle norme riconosciute per la sicurezza nei lavori in condizioni di sovrappressione di cui all'articolo 3.

Se è necessaria una decompressione con ossigeno, le attrezzature subacquee devono essere idonee alla decompressione a ossigeno e una scorta sufficiente di ossigeno deve essere disponibile sul luogo dell'immersione.

È possibile rinunciare alla maschera coprente l'intero viso durante gli interventi in immersione forensi, di salvataggio, di ricerca e di recupero, segnatamente dinamici, svolti dai lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio, nonché durante la rispettiva formazione di base in immersione subacquea, la formazione continua e le

immersioni di allenamento dei lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio, se è necessario segnatamente in ragione delle correnti, della topografia subacquea, di ostacoli in acqua e per la penetrazione in oggetti da recuperare. In tali casi, vanno rispettati gli standard internazionali delle organizzazioni riconosciute per la formazione in immersione subacquea.

Nel quadro della loro attività di formazione professionale, gli istruttori subacquei possono immergersi senza maschera coprente l'intero viso. Vanno rispettati gli standard internazionali delle organizzazioni riconosciute per la formazione in immersione subacquea.

Sezione 2 : Valori limite

art. 52 profondità d'immersione massima

In caso di impiego di aria respirabile proveniente dall'atmosfera la profondità di immersione massima ammessa è di 40 metri.

In caso di impiego di gas respirabile la profondità di immersione massima ammessa dipende dalle norme riconosciute per la sicurezza nei lavori in condizioni di sovrappressione di cui all'articolo 3. In ogni caso le seguenti pressioni parziali non devono essere superate:

- a. per l'ossigeno 1.4 bar per lavori in condizioni di sovrappressione e 1.6 bar per la deco
- b. per l'azoto 4 bar

Per ogni lavoratore subacqueo, la profondità d'immersione massima dipende inoltre :

- a. dalla profondità di immersione stabilita nella sua documentazione relativa alla formazione; oppure dalla profondità d'immersione stabilita dal medico del lavoro dopo valutazione medica dell'idoneità



- b. per gli istruttori subacquei e i lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio adeguatamente formati che svolgono regolarmente interventi in immersione, in caso di impiego di aria respirabile proveniente dall'atmosfera la profondità di immersione massima ammessa è di 50 metri e in caso di impiego di gas respirabile la pressione parziale massima ammessa per l'azoto è di 5,0 bar

Sezione 3 : Impiego e numero minimo di tecnici

art. 55 numero minimo di tecnici

Durante i lavori in immersione eseguiti con attrezzatura subacquea autonoma, sul luogo dell'immersione devono essere presenti almeno le seguenti persone:

- a. due lavoratori subacquei in acqua che collaborano
- b. due persone in superficie che sorvegliano costantemente i lavoratori subacquei e ne assicurano il salvataggio.

Durante i lavori in immersione eseguiti con attrezzature subacquea autonoma che non presentano rischi maggiori secondo l'art. 44 capoverso 1 lettere a-f né pericoli particolari secondo l'art. 58 e avvengono a profondità d'immersione inferiori a i 10 m, sul luogo dell'immersione devono essere presenti almeno le seguenti persone:

- a. un lavoratore subacqueo in acqua collegato alla superficie per mezzo di una braca
- b. una persona in superficie che sorveglia costantemente il lavoratore subacqueo e ne assicura il salvataggio

Durante i lavori in immersione eseguiti con rifornimento d'aria dalla superficie tramite manichetta, sul luogo dell'immersione devono essere presenti almeno le seguenti persone:

- a. un lavoratore subacqueo in acqua
- b. due persone in superficie che sorvegliano costantemente il lavoratore subacqueo e ne assicurano il salvataggio; una delle due persone deve essere pronta ad un intervento in immersione

Durante i lavori in immersione eseguiti con rifornimento d'aria dalla superficie tramite manichetta che non presentano rischi maggiori secondo l'articolo 44 capoverso 1 lettere a-f né pericoli particolari secondo l'articolo 58, e avvengono a profondità di immersione inferiori a dieci metri, sul luogo dell'immersione devono essere presenti almeno le seguenti persone:

- a. un lavoratore subacqueo in acqua;
- b. una persona in superficie che sorveglia costantemente il lavoratore subacqueo e ne assicura il salvataggio.



SOCIETÀ SVIZZERA DI SALVATAGGIO SEZIONE LUGANO
www.salvataggiolugano.ch

Ente di pubblica utilità



Durante gli interventi in immersione forensi, di salvataggio, di ricerca e di recupero, segnatamente dinamici, svolti dai lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio, nonché durante la rispettiva formazione di base in immersione subacquea, la formazione continua e le immersioni di allenamento dei lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio, e durante l'attività di formazione professionale degli istruttori subacquei, la squadra è composta di almeno due lavoratori

Il presidente

Franco Zehfus

Il C.T.S.

Patrick Tempobono